



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 23 Gennaio 2014





Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana


Oggetto: Proposta di legge


Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio


Di iniziativa dei Consiglieri:


 - MARCO RUGGERI

 - IVAN FERRUCCI

 - SIMONE NALDONI

 - MARCO SPINELLI

 - MARCO REMASCHI

 - ENZO BROGI

Handwritten initials or signature at the top left.

Maria Robertis

Lucia Matergi

Daniela Lastra

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Luca Panni

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

EUGENIO GIARD

LUCIA DE ROBERTIS

LUCIA MATERGI

DANIELA LASTRA

LUIGI ROSSETTI

MORELLI ALDO

PUGNACINI

BORETTI

P. De Tullio

ANDRÈ PERLEGRINOTTI

(LATTI F.)

(PARRINI)

(VENTURI)

(DANI)

(BASSIGNI PAOLO)

MATTEO TORTOLINI

Proposta di legge regionale
Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio

Sommario

Preambolo

- Art. 1 – Principi generali e finalità
- Art. 2 – Contributi
- Art. 3 – Requisiti per l'accesso ai contributi
- Art. 4 – Iniziative regionali
- Art. 5 – Anagrafe regionale delle S.M.S.
- Art. 6 – Condizioni per l'iscrizione all'anagrafe regionale
- Art. 7 – Cancellazione dall'anagrafe regionale
- Art. 8 – Regolamento di attuazione
- Art. 9 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 59 dello Statuto;

Vista la legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Considerato quanto segue:

1. Le Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda metà del 1800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno ovvero in caso di malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione;
2. A distanza di più di cento anni dalla loro creazione le Società di Mutuo Soccorso, nonostante abbiano avuto un ridimensionamento delle loro funzioni originarie, vantano ancora una notevole presenza nel territorio toscano conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza, e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative;
3. Nel'attuale contesto economico in cui con la recente crisi si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le Società di Mutuo Soccorso, se adeguatamente supportate, possono svolgere un importantissimo ruolo nell'ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini;
4. La Regione Toscana, tra i principi generali della sua azione individuati dallo Statuto, sostiene il principio di sussidiarietà sociale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e persegue, tra le proprie finalità principali, la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
5. In attuazione dei sopracitati principi e finalità statutarie si ritiene pertanto opportuno introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi il mutualismo in Toscana e riconosca la particolare funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso nonché l'interesse locale del loro patrimonio documentario, storico, e culturale;
6. A tal fine, con la presente legge, si prevede la possibilità per le Società di mutuo soccorso iscritte ad un'apposita anagrafe regionale, che si istituisce contestualmente con tale provvedimento, di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico.

Approva la presente legge

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Toscana, in armonia con l'articolo 45 della Costituzione e in attuazione delle proprie finalità statutarie:

- a) riconosce la particolare funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso, di seguito denominate S.M.S., costituite ed operanti senza fini di lucro nel territorio regionale ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso), nell'affermazione dei valori di solidarietà tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunità locali, nell'attuazione del principio di sussidiarietà sociale;
- b) riconosce l'interesse locale del patrimonio documentario storico e culturale delle S.M.S., ne incentiva la conservazione e ne diffonde la conoscenza.

2. La Regione attraverso la presente legge valorizza e promuove il mutualismo in Toscana, sostenendo in particolare:

- a) la diffusione della memoria storica che esso rappresenta per le comunità locali;
- b) la conservazione e l'utilizzo sociale del patrimonio architettonico di proprietà delle società di mutuo soccorso;
- c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolta;
- d) la diffusione dell'innovazione mutualistica secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società di mutuo soccorso possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le S.M.S. nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;
- e) la diffusione della cultura mutualistica in generale.

3. La Regione promuove inoltre la trasformazione in S.M.S. dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale, costituiti in forma di associazione o di società cooperativa circolistica tra utenti.

Art. 2

Contributi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi alle S.M.S., singole o associate, allo scopo di agevolare e sostenere:

- a) la conservazione, il restauro e l'archiviazione, da parte delle S.M.S., del proprio materiale storico documentario;
- b) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell'attività sociale delle S.M.S., anche in concorso con altri contributi pubblici;
- c) l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;
- d) la diffusione di nuove attività nell'assistenza e nella protezione sociale integrativa prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), direttamente o attraverso forme di collaborazione con i consorzi o con le S.M.S. appositamente strutturate;

- e) l'attività di gestione a scopo non commerciale, anche in forma associata, di impianti sportivi o strutture ricreative, anche non di proprietà, laddove prevista dallo statuto;
- f) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica nonché studi e ricerche destinati alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina le modalità di erogazione dei contributi e le modalità di controllo da parte della Direzione competente sulla realizzazione dei programmi o degli interventi e sul corretto utilizzo delle risorse.

Art. 3

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 le S.M.S. in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo risultante da atto notarile e conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla legge 3818/1886;
- b) iscrizione all'Anagrafe regionale delle S.M.S di cui all'articolo 5 e, ove svolgano le attività di cui all'art. 9 del d.lgs. 502/1992, iscrizione all'Anagrafe nazionale dei Fondi Sanitari Integrativi;
- c) conformità dello statuto sociale alle formali disposizioni dell'art. 5, comma 4 quinquies del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di finanziamento, come risultante dal libro soci adeguatamente aggiornato, non inferiore a 20;
- e) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, da cui si evinca un'attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
- f) posizione fiscale presso l'Agenzia delle entrate regolarizzata attraverso l'avvenuto deposito del modello EAS.

2. Le richieste di contributi devono essere corredate da apposita documentazione, riguardante la relazione descrittiva sull'attività da realizzare, il programma annuale di massima e il preventivo di spesa, nonché la partecipazione eventuale di altri soggetti.

3. Con particolare riferimento ai contributi di cui all'articolo 2, lettera b), non possono essere ammesse le spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti singoli locali dell'immobile di proprietà delle S.M.S. su cui insistano vincoli contrattuali di affitto a terzi.

4. In ogni caso, non sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 2, progetti che costituiscono attività commerciale.

5. Le S.M.S. destinatarie dei contributi hanno l'obbligo di redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e di inviarlo alla Direzione regionale competente corredato dalla relazione illustrativa delle attività svolte e dall'utilizzo dei fondi o delle agevolazioni regionali.

Art. 4

Iniziative regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove altresì la valorizzazione del fenomeno mutualistico in Toscana attraverso:

- a) l'elaborazione di un'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti nel territorio regionale, anche non attivi o non iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 5, da monitorare nel tempo;
- b) il sostegno al riordino e all'inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali delle società di mutuo soccorso, da svolgersi in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archivistici competente, nonché, ove se ne ravvisi l'opportunità, interventi finalizzati a coordinare e centralizzare le accessioni di archivi sociali, bandiere, ed altro materiale documentario;
- c) l'organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S. presenti in Toscana;
- d) lo studio delle opportunità di ampliamento delle finalità di solidarietà sociale oggetto dell'attività delle S.M.S., anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative di cui all' art. 9 del d.lgs. 502/1992;
- e) il monitoraggio costante del contesto economico in cui operano le S.M.S. da svolgersi mediante l'attività dell'Osservatorio regionale sulle imprese di cui all'art. 5 decies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35;
- f) l'organizzazione di iniziative formative finalizzate alla qualificazione e al ricambio generazionale degli amministratori;
- g) la diffusione delle opportunità di scambio culturale tra le generazioni attraverso l'utilizzazione del servizio civile volontario, nazionale o regionale;
- h) la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani;
- i) la stipula di convenzioni con le S.M.S. e loro consorzi, nonché attraverso interventi miranti a promuovere le stesse tra questi soggetti e le istituzioni locali, per l'intervento nell'area formativa, ricreativa, e in quella sociale, assistenziale, e dei servizi alla persona;

Art. 5

Anagrafe regionale delle S.M.S.

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Anagrafe regionale delle S.M.S., la cui tenuta e aggiornamento sono affidate alla Direzione Generale competente.

2. L'iscrizione all'anagrafe delle S.M.S. avviene mediante Decreto del Presidente della Regione Toscana, ed è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 6

Condizioni per l'iscrizione all'anagrafe regionale

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe regionale di cui all'articolo 5, le S.M.S. regolarmente costituite ai sensi dell'art. 3 della l. 1886/3818 e operanti nel territorio regionale, su istanza da prodursi nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Direzione Generale competente, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la società eserciti attività mutualistica ed abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della l. 1886/3818, riferendone, con parere motivato, all'Assessore.

Art. 7

Cancellazione dall'anagrafe regionale

1. Le S.M.S. iscritte all'Anagrafe regionale possono essere cancellate nei seguenti casi:
- a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b) qualora la S.M.S. ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5;
 - c) qualora la S.M.S. presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 e le modalità di controllo da parte della Direzione competente sulla realizzazione dei programmi o degli interventi e sul corretto utilizzo delle risorse;
- b) le modalità di iscrizione e di cancellazione delle S.M.S. dall'Anagrafe regionale di cui all'articolo 5.

Art. 9

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2015, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Società di Mutuo Soccorso si costituirono in Toscana a partire dalla seconda metà del 1800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno ovvero in caso di malattia, inabilità e invalidità al lavoro o per far fronte agli stati di disoccupazione. Non essendovi protezioni sociali e individualmente, per gran parte della popolazione, non essendovi le possibilità economiche per soddisfare molti bisogni primari, lo spirito solidaristico su cui si fondavano e si fondano le Società di Mutuo Soccorso, rappresentava una delle poche risposte agli stati di necessità in cui molte persone si venivano a trovare. In quegli anni molte erano le persone che domandavano l'iscrizione alla Società Operaia di Mutuo Soccorso al fine di garantirsi verso quei rischi che potevano derivare dalle malattie, dall'inabilità o invalidità e comunque dalla precarietà del lavoro. Nelle Società Operaie, inoltre, si svolgevano ulteriori importanti attività dirette alla crescita dell'individuo prima fra tutte la scuola serale per combattere la piaga dell'analfabetismo (che riguardava un'altissima percentuale di cittadini) ed attività di carattere culturale e ricreativo.

Con il passare degli anni e con l'evolversi della società sono poi nate successivamente forme di tutela della persona quali gli enti di previdenza e di assistenza fino ad arrivare, nel 1978, all'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Le Società di Mutuo Soccorso vengono in tal modo ridimensionate nelle loro funzioni originarie ma nonostante ciò resistono nel tempo conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà, e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono ancora importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative e, nei diversi territori in cui sono impegnate, attività culturali e ricreative. Le Società, inoltre, hanno un proprio patrimonio immobiliare ed archivi ben conservati ove è possibile reperire informazioni sull'attività delle stesse ma anche comprendere gli stili di vita di quei tempi.

Nell'attuale contesto economico in cui con la recente crisi si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le Società di Mutuo Soccorso possono svolgere un importantissimo ruolo nell'ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni e cercando di accrescere il benessere dei cittadini anche attraverso la cooperazione di comunità. Una funzione, dunque, che facendo propria la più che centenaria esperienza passata, è orientata alle esigenze e alle necessità della società attuale.

Ad oggi le regioni che hanno legiferato in merito alle Società di Mutuo Soccorso sono molteplici e tra queste manca la Toscana con un'assenza che si pone in contrasto con le tradizioni mutualistiche e solidaristiche di questo territorio. A tal fine si può ricordare come recentemente sia stato pubblicato un volume, realizzato con il contributo dell'Assessorato alla cultura della Regione, che censisce le associazioni mutualistiche di quattro province Toscane ad alto tasso associazionistico e che si pone come punto di partenza per un'ulteriore indagine nelle restanti province. Le province analizzate sono state Firenze, Pisa, Lucca e Livorno ed in questi territori sono state riscontrate circa 80 Società di mutuo soccorso attive sul territorio.

Con la presente proposta di legge si mira dunque ad introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa finalizzata a valorizzare e a promuovere il mutualismo in Toscana nonché a

riconoscere la particolare funzione sociale di questi organismi e l'interesse locale del loro patrimonio documentario, storico e culturale.

La proposta di legge, in particolare, si compone di nove articoli dei quali si illustrano di seguito nel dettaglio i contenuti.

All'**articolo 1** sono indicati i principi generali e le finalità della proposta di legge. Come specificato in premessa l'intervento normativo è finalizzato al riconoscimento della particolare funzione sociale svolta dalle SMS nell'affermazione dei valori di solidarietà tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunità locali e nell'attuazione del principio di sussidiarietà sociale. Viene inoltre riconosciuto l'interesse locale del patrimonio documentario storico e culturale delle SMS, al fine di incentivarne la conservazione e diffonderne la conoscenza. E' altresì promossa, da parte della Regione, la trasformazione in SMS dei sodalizi presenti sul territorio regionale che hanno gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale costituiti in forma di associazione o di società cooperativa circolistica tra utenti.

L'**articolo 2** disciplina l'erogazione da parte della Regione di contributi in conto interessi e/o in conto capitale alle SMS al fine di agevolare e sostenere una pluralità di interventi quali: 1) la conservazione, il restauro e l'archiviazione, da parte delle S.M.S., del proprio materiale storico documentario; 2) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell'attività sociale delle S.M.S., anche in concorso con altri contributi pubblici; 3) l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici; 4) la diffusione di nuove attività nell'assistenza e nella protezione sociale integrativa 5) l'attività di gestione a scopo non commercial di impianti sportivi o strutture ricreative; 6) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica. Il comma 2 stabilisce che le modalità di erogazione dei contributi e le modalità di controllo da parte della Direzione regionale competente sulla realizzazione degli interventi e sul corretto utilizzo delle risorse sono disciplinati dal regolamento attuativo previsto dall'articolo 9.

L'**articolo 3** disciplina i requisiti che devono possedere le SMS per accedere ai contributi. Tra questi è espressamente prevista l'iscrizione all'Anagrafe regionale delle SMS che viene istituito con l'articolo 5 della presente proposta di legge.

Nell'**articolo 4** vengono disciplinate le azioni dirette della Regione volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico toscano. Esse in particolar modo riguardano: 1) l'elaborazione di un'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti nel territorio regionale da monitorare nel tempo; 2) il sostegno al riordino e all'inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali delle società di mutuo soccorso; 3) l'organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S. presenti in Toscana; 4) lo studio delle opportunità di ampliamento delle finalità di solidarietà sociale oggetto dell'attività delle S.M.S., anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative; 5) il monitoraggio costante del contesto economico in cui operano le S.M.S. da svolgersi mediante l'attività dell'Osservatorio regionale

sulle imprese di cui all'art. 5 decies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35; 6) l'organizzazione di iniziative formative finalizzate alla qualificazione e al ricambio generazionale degli amministratori; 7) la diffusione delle opportunità di scambio culturale tra le generazioni attraverso l'utilizzazione del servizio civile volontario, nazionale o regionale; 8) la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani; 9) la stipula di convenzioni con le S.M.S. e loro consorzi, nonché attraverso interventi miranti a promuovere le stesse tra questi soggetti e le istituzioni locali, per l'intervento nell'area formativa, ricreativa e in quella sociale, assistenziale e dei servizi alla persona.

L'**articolo 5** riguarda l'istituzione dell'Anagrafe regionale delle SMS. In particolare si prevede che l'Anagrafe sia istituito presso la Giunta regionale e che l'iscrizione allo stesso avvenga mediante decreto del Presidente della Regione. L'iscrizione all'anagrafe è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi e alle agevolazioni previste dalla proposta di legge.

Gli **articoli 6 e 7** indicano le condizioni di iscrizione e i casi per i quali si procede alla cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 5.

All'**articolo 8** viene previsto il regolamento di attuazione il quale, in particolare, dovrà disciplinare:
1) le modalità di erogazione dei contributi e le modalità di controllo da parte della Direzione competente sulla realizzazione dei programmi o degli interventi e sul corretto utilizzo delle risorse;
2) le modalità di iscrizione e di cancellazione delle S.M.S. dall'Anagrafe regionale.

L'**articolo 9** contiene la norma finanziaria con la quale si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con legge di bilancio a partire dall'esercizio 2015.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(Articolo 7 l.r. 55/2008, articolo 119 Reg. interno)

1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

2) Oneri previsti: Nessun onere previsto

- Spesa annua a regime: determinata, a decorrere dall'esercizio 2015, annualmente dalla legge di bilancio.
- oneri di gestione: nessun onere di gestione aggiuntivo rispetto a quelli in essere per la gestione da parte degli uffici degli adempimenti amministrativi connessi.

3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

La quantificazione dei costi, a decorrere dall'esercizio 2015, è rimessa annualmente all'approvazione della legge di bilancio.

Il/I proponente/i: